



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Affari internazionali e previdenza professionale

Guida
per l'applicazione
dell'Accordo AELS
nel settore delle prestazioni familiari

Edizione Aprile 2012

Indice

	Pagina
1. Basi	4
1.1. Disposizioni concernenti le prestazioni familiari	4
1.1.1. Regolamento (CEE) n. 1408/71	4
1.1.2. Regolamento (CEE) n. 574/72	4
1.2. Decisioni della Commissione amministrativa	5
1.3. Moduli	5
2. Campo d'applicazione degli accordi	7
2.1. Campo d'applicazione territoriale	7
2.2. Campo d'applicazione personale	7
2.3. Campo d'applicazione materiale	7
2.3.1 Principio	7
2.3.2 Delimitazione dall'aiuto sociale	8
3. Determinazione della legislazione applicabile	8
3.1. Disposizioni di assoggettamento	9
3.2. Lavoratori distaccati	9
4. Principio della parità di trattamento	10
5. Erogazione delle prestazioni familiari	10
5.1. Revoca delle clausole di residenza	10
5.2. Riferimento all'attività lucrativa	10
5.2.1. In generale	10
5.2.2. Esportazione di prestazioni legate al luogo di residenza	10
5.2.3. Prestazioni versate al genitore senza attività lucrativa	11
5.3. Definizione del termine "familiare"	11
5.4. Controllo dei dati	11
5.5. Prestazioni versate a terzi	11
6. Concorso di diritti	12
6.1. In generale	12
6.2. Accertamento del concorso di diritti	13
6.2.1. Procedura di accertamento mediante il modulo E 411	13
6.2.2. Richiesta non presentata	14
6.2.3. Calcolo di confronto	14
6.2.4. Versamento anticipato del complemento differenziale	14
6.2.5. Cumulo dei diritti in più Stati membri dell'AEELS, nessuno dei quali è il Paese di residenza dei figli	15
6.3. Disposizioni nazionali concernenti il concorso di diritti	15
6.4. Presentazione della richiesta nel Paese non competente in via prioritaria	15

6.5.	Tassi di conversione.....	16
6.6.	Cambiamento di competenza nel corso di un mese.....	16
6.7.	Prestazioni familiari per figli a carico di beneficiari di rendita	16
7.	Richieste di restituzione di prestazioni percepite indebitamente	17
8.	Prestazioni familiari nei Stati membri dell'AELS	17
8.1.	In generale	17
9.	Organismi di collegamento	18
9.1.	Organismo di collegamento svizzero.....	18
9.2.	Organismi di collegamento negli Stati membri dell'AELS	18
9.3.	Centri di consulenza cantonali.....	18

1. Basi

1.1. Disposizioni concernenti le prestazioni familiari

Sulla base dell'Accordo AELS, il [regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#) relativo al coordinamento dei sistemi europei di sicurezza sociale e il suo regolamento d'applicazione, il [regolamento \(CEE\) n. 574/72](#), si applicano anche alla Svizzera. Questi regolamenti contengono, oltre a principi generali del coordinamento interstatale applicabili a tutte le assicurazioni sociali, anche disciplinamenti specifici per le prestazioni familiari.

Per le prestazioni familiari sono determinanti in particolare le disposizioni seguenti:

1.1.1. Regolamento (CEE) n. 1408/71

- [Titolo II: Determinazione della legislazione applicabile](#)
- Titolo III: Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni:
 - [Capitolo 7: Prestazioni familiari](#)
 - [Capitolo 8: Prestazioni familiari per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani](#)
- [Articolo 86 capoverso 2: soppressione delle regole di prescrizione in caso di presentazione della richiesta di prestazioni familiari in uno Stato non competente](#)
- [Allegato I.I: Definizione dei termini "lavoratori subordinati" e "lavoratori autonomi"](#)
- [Allegato II: Regimi speciali per i lavoratori non salariati \(I\) e assegni di nascita e di adozione \(II\) esclusi dal campo d'applicazione del regolamento](#)
- [Allegato VI: Modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri](#)

1.1.2. Regolamento (CEE) n. 574/72

- [Articolo 10: Cumulo dei diritti in caso di prestazioni basate sul luogo di residenza](#)
- [Articolo 10bis: Diritto a prestazioni di più Stati durante lo stesso periodo](#)
- [Capitolo 7: Disposizioni di applicazione per le prestazioni familiari](#)
- [Capitolo 8: Disposizioni di applicazione per le prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani](#)
- [Articolo 107: Tassi di conversione delle monete](#)

1.2. Decisioni della Commissione amministrativa

Per chiarire questioni di interpretazione e disciplinare le procedure tra gli Stati la Commissione amministrativa ha emanato diverse decisioni concernenti la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Le decisioni sono disponibili sul sito Internet www.assicurazionsociali.admin.ch (rubrica “Internazionale”>“Basi INT”>“Decisioni”).

- [Decisione n. 147](#)
Accertamento del diritto a prestazioni familiari all'estero e calcolo del complemento differenziale
- [Decisione n. 150](#)
Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e per orfani
- [Decisione n. 201](#)
Moduli E
- [Decisione n. 207](#) (sostituisce la decisione n. 119)
Definizione dell'espressione “a motivo dell'esercizio di un'attività professionale”: sono da considerare come “esercizio di un'attività professionale” i periodi di sospensione temporanea a causa di malattia, maternità, infortunio o disoccupazione, fintanto che continuano ad essere pagati il salario o l'indennità giornaliera, i periodi di congedo retribuito o di sciopero e i periodi di congedo non pagato, a condizione che quest'ultimo sia equiparato ad un'attività lucrativa dalla legislazione applicabile.

1.3. Moduli

Per facilitare lo scambio di dati nell'ambito delle prestazioni familiari sono stati approntati i moduli E della serie E 400.

Gli Stati interessati mettono a disposizione i moduli nelle loro lingue ufficiali. In Svizzera i moduli sono disponibili in lingua tedesca, francese e italiana. Identici in tutte le lingue, per il loro trattamento non è necessaria alcuna traduzione.

Le [istruzioni generali sull'utilizzo dei moduli E](#) e i moduli E sono disponibili alla pagina Internet www.assicurazionsociali.admin.ch (rubrica “Internazionale”>“Moduli”).

Anziché un modulo E può essere presentato un altro documento, a condizione che contenga i dati richiesti.

Esistono i moduli seguenti:

- **[E 401](#): Certificato concernente la composizione della famiglia**
Nella parte B l'ufficio di controllo degli abitanti del Comune di residenza conferma i dati personali dei familiari.
- **[E 402](#): Certificato di prosecuzione degli studi**
Nella parte B la scuola o l'università conferma la prosecuzione della formazione scolastica o universitaria.
- **[E 403](#): Certificato di apprendistato e/o formazione professionale**
Nella parte B il maestro di tirocinio e l'istituzione responsabile del tirocinio confermano l'apprendistato e/o la formazione professionale.
- **[E 404](#): Certificato medico**
La parte B è completata dal medico curante del figlio.
- **[E 405](#): Certificato relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e per il coordinamento dei diritti in caso di occupazioni successive in più Stati**
Da un lato, questo modulo attesta i periodi di assicurazione e di occupazione compiuti in altri Stati che vanno considerati per il diritto alle prestazioni familiari sul territorio del nuovo Paese di occupazione. Dall'altro, esso permette di evitare che, in caso di occupazioni successive in più Stati, le prestazioni vengano percepite due volte.
- **[E 406](#): Certificato di visite mediche postnatali**
Questo modulo va compilato unicamente per aver diritto a prestazioni familiari francesi. La parte B è compilata dal medico curante del bambino.
- **[E 407](#): Certificato medico per figli disabili**
La parte B è compilata dal medico curante del figlio disabile.
- **[E 411](#): Domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari nello Stato membro di residenza dei familiari**
Questo modulo serve a chiarire la situazione in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari in più Stati. L'istituzione competente per la concessione di prestazioni familiari nello Stato membro in cui viene esercitata l'attività lucrativa compila il modulo e lo trasmette all'istituzione del Paese di residenza dei familiari (se del caso tramite l'organismo di collegamento) chiedendole di completarlo. Se dalle informazioni fornite da quest'ultima istituzione risulta che anche nel Paese di residenza dei familiari viene esercitata un'attività lucrativa che motiva un diritto a prestazioni familiari, l'istituzione competente può sospendere il versamento delle prestazioni familiari. Dopo aver completato il modulo, l'istituzione del Paese di residenza lo rinvia all'istituzione che ha chiesto le informazioni. Indipendentemente dal suo tenore, il modulo E 411 è spesso utilizzato anche dall'istituzione del Paese di residenza per verificare le prestazioni familiari cui si ha diritto nel Paese di occupazione.

2. Campo d'applicazione degli accordi

2.1. Campo d'applicazione territoriale

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e l'Accordo AELS sono entrati in vigore il 1° giugno 2002.

Per quanto riguarda l'Accordo AELS, il campo d'applicazione territoriale si estende a Norvegia, Islanda, Principato del Liechtenstein e Svizzera.

Per quanto riguarda l'Accordo sulla libera circolazione Svizzera - UE, il campo d'applicazione territoriale si estende alla Svizzera e agli Stati membri dell'UE.

I campi d'applicazione dei due Accordi non si sovrappongono. Pertanto, le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione non sono applicabili se ad esempio un lavoratore norvegese esercita un'attività lucrativa in Svizzera e i figli vivono in Germania, in quanto tale Accordo si applica solo ai cittadini dell'UE e della Svizzera. In questo caso non è applicabile nemmeno l'Accordo AELS poiché il suo campo d'applicazione territoriale non si estende alla Germania.

2.2. Campo d'applicazione personale

Secondo l'articolo 2 del regolamento 1408/71, i regolamenti si applicano ai lavoratori dipendenti (subordinati), ai lavoratori indipendenti (autonomi), agli studenti, agli apolidi e ai rifugiati residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'AELS nonché ai loro familiari e ai loro superstiti senza attività lucrativa. Sono considerati "lavoratori dipendenti" (subordinati) ai sensi dell'articolo 2 del regolamento menzionato anche i beneficiari di rendita e i disoccupati, a meno che il regolamento non preveda per essi disposizioni particolari.

Ad eccezione dei familiari e dei superstiti senza attività lucrativa delle persone menzionate, i regolamenti non si applicano ai cittadini di Stati terzi (p.es. ai cittadini statunitensi).

2.3. Campo d'applicazione materiale

2.3.1 Principio

Il regolamento 1408/71 si applica a tutte le prestazioni legali destinate a compensare gli oneri familiari, fatta eccezione per gli assegni di nascita e di adozione.

Concretamente questo significa che sono considerate prestazioni familiari tutte le prestazioni in natura e in denaro

1. **destinate a compensare gli oneri familiari.** Vi rientrano in particolare tutte le prestazioni che indennizzano i costi per l'educazione dei figli, compensano al-

tri costi per la loro custodia ed educazione e attenuano gli svantaggi dovuti alla rinuncia al conseguimento di un reddito per un'attività a tempo pieno al fine di dedicarsi alla loro educazione;

2. **previste in leggi, ordinanze, statuti o altre norme giuridiche di natura generale e astratta federali, cantonali o comunali.** Le prestazioni disciplinate nei contratti collettivi di lavoro non ne fanno parte, a meno che non si sostituiscano alle prestazioni legali. Il regolamento 1408/71 è applicabile anche ai sistemi secondo i quali i datori di lavoro sono tenuti a concedere prestazioni. Inoltre vi rientrano tutte le prestazioni familiari per le persone che operano nel servizio pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni);
3. **non facenti parte degli assegni di nascita e di adozione,** menzionati nell'allegato II numero II al regolamento 1408/71.

2.3.2 Delimitazione dall'aiuto sociale

Il regolamento 1408/71 non si applica all'aiuto sociale (art. 4 cpv. 4).

Non è però sempre facile distinguere tra prestazioni delle assicurazioni sociali e prestazioni dell'aiuto sociale. La CGCE si è pronunciata diverse volte in merito e ha osservato quanto segue:

1. una prestazione rientra nell'ambito delle assicurazioni sociali se concessa in condizioni obiettive fissate dal diritto, senza che l'autorità competente sia autorizzata a tenere conto di ulteriori condizioni personali;
2. una prestazione concessa senz'altro a famiglie che adempiono a determinate condizioni obiettive, in particolare riguardo a numero di componenti, reddito e mezzi finanziari, è considerata una prestazione familiare ai sensi del regolamento 1408/71;
3. l'attribuzione di una prestazione alle assicurazioni sociali non dipende dal fatto che venga considerata tale dal diritto interno, bensì dal suo scopo e dalle condizioni poste per la sua concessione. Una prestazione può quindi rientrare nell'ambito delle assicurazioni sociali anche se è disciplinata in una legge concernente l'aiuto sociale;
4. anche una prestazione finanziata mediante imposte anziché contributi può rientrare nell'ambito delle assicurazioni sociali.

In caso di controversie spetta ai tribunali decidere se una prestazione rientri nell'ambito dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali.

3. Determinazione della legislazione applicabile

3.1. Disposizioni di assoggettamento

Una persona può richiedere prestazioni familiari in Svizzera solo se la legislazione svizzera sulla sicurezza sociale le è applicabile.

Il titolo II (art. 13 segg.) del regolamento 1408/71 disciplina quale legislazione sulla sicurezza sociale debba essere applicata a una persona. Le disposizioni di assoggettamento di cui al titolo II vanno applicate in maniera uniforme a tutti i rami della sicurezza sociale che rientrano nel campo d'applicazione materiale. In Svizzera, le casse di compensazione AVS sono competenti per determinare la legislazione applicabile e forniscono informazioni nei casi in cui non è chiaro se sia applicabile il diritto svizzero.

Normalmente si è soggetti alla legislazione sulla sicurezza sociale vigente del Paese di occupazione (principio del luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa).

Per principio una persona è soggetta sempre e unicamente alla legislazione sulla sicurezza sociale di un solo Stato, anche se lavora sul territorio di diversi Stati (art. 13 cpv. 1 del regolamento 1408/71). A seconda della situazione specifica, è pertanto applicabile la legislazione vigente nel Paese di residenza, nel Paese in cui ha sede il datore di lavoro, nel Paese in cui viene esercitata l'attività lucrativa indipendente principale oppure nel Paese in cui viene esercitata l'attività dipendente. Questa regola di base prevede un'unica piccola eccezione: chi è attivo contemporaneamente in uno Stato come lavoratore dipendente e in un altro Stato come indipendente, in determinati casi può essere assicurato in entrambi gli Stati.

Per determinare l'obbligo di prestazione in caso di attività contemporanea in più Stati, occorre dapprima stabilire quale sia la legislazione sulla sicurezza sociale applicabile.

Esempio

Una persona residente nel Liechtenstein lavora in Svizzera ed esercita un'attività accessoria nel Liechtenstein. È quindi soggetta esclusivamente alla legislazione sulla sicurezza sociale del Liechtenstein e non ha diritto ad assegni familiari in Svizzera.

3.2. Lavoratori distaccati

Un'eccezione al principio dell'assoggettamento al luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa è costituita dal distacco temporaneo in un altro Stato contraente (per distacco s'intende che un datore di lavoro invia temporaneamente suoi lavoratori in un altro Paese). Durante questo periodo per questi lavoratori rimane applicabile la legislazione sulla sicurezza sociale del Paese d'origine, dal quale essi ricevono anche prestazioni familiari.

Se le condizioni sono adempiute, viene rilasciato un attestato di distacco (moduli E 101, E 102 o attestato dell'UFAS).

4. Principio della parità di trattamento

I cittadini di Stati membri dell'AELS che in Svizzera sottostanno alla legislazione della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni relativamente alle prestazioni familiari devono essere trattati come cittadini svizzeri a livello federale, come cittadini del Cantone a livello cantonale e come cittadini del Comune a livello comunale.

5. Erogazione delle prestazioni familiari

5.1. Revoca delle clausole di residenza

I familiari residenti in uno Stato dell'AELS di una persona che lavora in Svizzera vanno trattati come se risiedessero in quest'ultimo Paese. Le disposizioni della legislazione nazionale di tenore diverso (clausole di residenza) non sono applicabili né ai cittadini svizzeri né ai cittadini di uno Stato dell'AELS (art. 73 del regolamento 1408/71).

In particolare le prestazioni familiari non possono essere adeguate al potere d'acquisto dello Stato di residenza dei familiari. Inoltre i limiti d'età non possono essere inferiori a quelli applicati ai figli in Svizzera.

Giusta l'articolo 74 del regolamento 1408/71, questa disposizione si applica anche ai beneficiari d'indennità di disoccupazione i cui figli risiedono in uno Stato dell'AELS.

5.2. Riferimento all'attività lucrativa

5.2.1. In generale

In virtù dell'Accordo AELS, soltanto le persone esercitanti un'attività lucrativa e i beneficiari d'indennità di disoccupazione possono richiedere prestazioni per i familiari residenti all'estero. Questi accordi non prevedono alcun obbligo di versare prestazioni alle persone senza attività lucrativa i cui figli risiedono all'estero.

5.2.2. Esportazione di prestazioni legate al luogo di residenza

Nella maggior parte dei Paesi l'erogazione di prestazioni familiari non è subordinata all'esercizio di un'attività lucrativa (ad es. da parte di uno dei genitori). Tutti gli abitanti vi hanno diritto. Anche se la legislazione nazionale prevede che siano versate solo nel Paese in questione, queste prestazioni vanno concesse anche alle persone esercitanti un'attività lucrativa i cui familiari risiedono in un altro Stato dell'AELS (art. 73 del regolamento 1408/71).

5.2.3. Prestazioni versate al genitore senza attività lucrativa

Le prestazioni familiari permettono di compensare i costi per il mantenimento dei figli. Essendo destinate ai figli, è irrilevante quale dei genitori sia a beneficiarne. Pertanto, se i genitori vivono in comunione domestica, le condizioni speciali per l'erogazione di una prestazione familiare che il genitore esercitante un'attività lucrativa all'estero non è in grado di soddisfare (ad es. rinuncia allo svolgimento dell'attività lucrativa per potersi dedicare all'educazione dei figli) possono essere adempiute anche dal coniuge senza attività lucrativa.

Esempio

Una prestazione prevista dal diritto svizzero viene versata soltanto alle madri che, per potersi dedicare all'educazione dei figli, non esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno. La moglie di un frontaliere che si occupa dell'educazione dei figli della coppia adempie questa condizione e può quindi richiedere la prestazione sebbene non lavori né risieda in Svizzera.

5.3. Definizione del termine “familiare”

Se, per il pagamento delle prestazioni familiari, la legislazione nazionale considera familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore esercitante un'attività lucrativa, si ritiene adempiuta tale condizione anche nel caso in cui il lavoratore provvede prevalentemente al mantenimento del familiare sebbene non viva nella stessa economia domestica (art. 1 lett. f punto i del regolamento 1408/71).

5.4. Controllo dei dati

Per quanto riguarda il controllo dei dati (dichiarazioni e attestati), le famiglie che vivono all'estero non possono essere discriminate rispetto a quelle residenti in Svizzera.

5.5. Prestazioni versate a terzi

Se le prestazioni familiari non sono impiegate per provvedere al mantenimento dei familiari cui sono destinate, si può chiedere all'istituzione competente del Paese di residenza che vengano versate direttamente alla persona che provvede effettivamente al mantenimento dei familiari (art. 75 cpv. 2 del regolamento 1408/71). L'istituzione del luogo di residenza trasmette la richiesta alla cassa competente del Paese di occupazione. Per gli assegni familiari non è richiesto l'intervento dell'istituzione del Paese di residenza: secondo l'articolo 9 della legge sugli assegni familiari la persona cui sono destinati le prestazioni può esigere che gli assegni le siano versati direttamente.

Le spese di versamento all'estero sono a carico della cassa di compensazione per assegni familiari.

6. Concorso di diritti

6.1. In generale

Per evitare che per lo stesso figlio possano essere chieste prestazioni familiari in diversi Paesi, i regolamenti 1408/71 e 574/72 prevedono regole di priorità, che si basano sui principi seguenti:

1. Le prestazioni dipendenti dall'esercizio di un'attività lucrativa sono prioritarie rispetto a quelle legate al luogo di residenza.
2. In caso di cumulo di diritti derivanti dall'esercizio di un'attività lucrativa, è prioritario il diritto del Paese di residenza del figlio.
3. Diritto all'importo differenziale nell'altro Stato.

Questi principi sono menzionati all'articolo 76 del regolamento 1408/71 per le prestazioni dipendenti dall'esercizio di un'attività lucrativa e all'articolo 10 del regolamento 574/72 per le prestazioni legate al luogo di residenza.

Esempi

- Il padre risiede e lavora in Svizzera. La madre vive con i figli in Norvegia e non vi esercita alcuna attività lucrativa. Debitrice prioritaria delle prestazioni è la Svizzera. Poiché la legislazione norvegese prevede il versamento di prestazioni familiari a prescindere dall'esercizio di un'attività lucrativa, la madre riceve un complemento differenziale se gli importi versati in questo Paese sono più elevati di quelli versati in Svizzera. L'importo differenziale versato dall'altro Stato non può essere dedotto dalla prestazione svizzera.
- Il padre vive con i figli in Svizzera ed esercita un'attività indipendente in un Cantone che non prevede prestazioni familiari per lavoratori indipendenti. Non ha dunque alcun diritto a prestazioni familiari. La madre vive nel Liechtenstein e, in quanto lavoratrice dipendente, ha diritto a prestazioni familiari in questo Paese. Non vi è alcun concorso di diritti.
- Il padre vive e lavora in Islanda, la madre si è risposata e vive con il coniuge e con i figli in Svizzera. La madre non esercita alcuna attività lucrativa, il coniuge e patrigno dei figli lavora come dipendente in Svizzera. Il diritto del patrigno in Svizzera è prioritario. Il padre naturale ha diritto a un complemento differenziale della Islanda se gli importi vi sono più elevati di quelli versati in Svizzera.

6.2. Accertamento del concorso di diritti

Per accertare se la competente cassa di compensazione per assegni familiari possa sospendere il versamento delle sue prestazioni a causa di un'attività lucrativa esercitata da un'altra persona nel Paese di residenza dei familiari e definire l'eventuale importo differenziale da versare, si utilizza il modulo E 411 (o un documento equivalente).

Se il Paese di residenza dei figli vuole accertare se può ridurre l'importo delle prestazioni versate in funzione del luogo di residenza della famiglia a causa dell'esercizio di un'attività lucrativa all'estero (applicazione dell'art. 10 cpv. 1 del regolamento 574/72), può anche utilizzare il modulo E 001 (richiesta generale). Sebbene sovente utilizzato, il modulo E 411 non è infatti previsto per questi casi.

Sulla base dei dati riportati sul modulo E 411 oppure con l'ausilio di un attestato equivalente, le casse di compensazione per assegni familiari eseguono il confronto descritto nella [decisione n. 147](#) della Commissione amministrativa. Il confronto viene effettuato per ciascun familiare, figlio per figlio. Per le prestazioni forfetarie occorre eseguire una ripartizione percentuale.

6.2.1. Procedura di accertamento mediante il modulo E 411

Per accertare se vi sia un diritto prioritario a prestazioni in Svizzera, l'istituzione estera compila la parte A del modulo E 411 e lo trasmette alla cassa di compensazione per assegni familiari competente in Svizzera. Quest'ultima compila la parte B e ritorna il modulo all'istituzione estera. Se l'istituzione estera non sa quale sia la cassa di compensazione svizzera competente, invia di regola il modulo all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), Ambito Affari internazionali, che lo inoltra alla cassa competente.

Allo scopo di accertare il diritto a prestazioni familiari all'estero ed eventualmente determinarne l'importo, la cassa di compensazione svizzera competente compila la parte A del modulo E 411 e trasmette il modulo all'[organismo di collegamento](#) dello Stato interessato affinché ne compili la parte B.

In determinati casi (ad es. quando il diritto alle prestazioni familiari dipende dal reddito), se manca la risposta dell'istituzione estera o dell'avente diritto, si consiglia di considerare come se nel Paese di residenza dei familiari fosse dovuto l'importo massimo delle prestazioni. Un aggiornamento potrà essere eseguito più tardi, quando saranno comunicati i dati necessari.

Se nell'ambito della collaborazione con istituzioni estere insorgono gravi problemi, se ne può informare l'UFAS, Ambito Affari internazionali.

6.2.2. Richiesta non presentata

Per il calcolo dell'importo differenziale nel Paese di occupazione non è determinante il versamento effettivo di prestazioni nel Paese di residenza, bensì l'esistenza di un diritto a prestazioni e lo svolgimento di un'attività lucrativa.

Se nel Paese di residenza viene esercitata un'attività lucrativa ma non è stata presentata alcuna richiesta di prestazioni familiari, il Paese di occupazione può sospendere il versamento delle sue prestazioni come se fossero concesse nel Paese di residenza (art. 76 cpv. 2 del regolamento 1408/71). Su richiesta, l'istituzione estera attesta l'importo delle prestazioni previsto in un caso simile dalla sua legislazione (di regola con l'ausilio del modulo E 411). Per calcolare l'importo differenziale la cassa di compensazione per assegni familiari si basa su questi dati. L'importo delle prestazioni familiari erogate negli Stati dell'UE e dell'AELS è anche riportato nelle tabelle MISSOC (www.ec.europa.eu/missoc). Se in un secondo tempo saranno fornite indicazioni più precise, il calcolo verrà aggiornato.

Diversi Paesi applicano questa procedura anche per le prestazioni legate al luogo di residenza se nel Paese di occupazione non è stata presentata alcuna richiesta di prestazioni. In tal caso, il Paese di residenza riduce la propria prestazione dell'importo della prestazione prevista nel Paese di occupazione.

6.2.3. Calcolo di confronto

Nel calcolo di confronto vengono prese in considerazione tutte le prestazioni familiari versate ai familiari nel Paese di residenza, comprese quelle destinate a uno scopo particolare o soggette a condizioni specifiche.

Nel caso di assegni familiari unici, come ad esempio l'assegno francese di inizio anno scolastico, per il calcolo di confronto la prestazione familiare unica è ripartita su tutto l'anno. Se nel corso dell'anno cambia la competenza nazionale, nel calcolo di confronto si tiene conto unicamente dei mesi compiuti.

6.2.4. Versamento anticipato del complemento differenziale

La decisione n. 147 prevede la possibilità di un versamento anticipato del complemento differenziale se la cassa di compensazione per assegni familiari non dispone delle indicazioni necessarie allo svolgimento del calcolo di confronto oppure ne viene a conoscenza in ritardo. Il calcolo può essere aggiornato in un secondo tempo. Gli importi pagati in eccesso possono essere trattenuti e computati nella prestazione familiare del periodo successivo.

6.2.5. Cumulo dei diritti in più Stati membri dell'AELS, nessuno dei quali è il Paese di residenza dei figli

Se in due Stati vi è un diritto a prestazioni familiari in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa e i familiari risiedono in uno Stato terzo, si applica quanto segue:

Giusta l'articolo 10 capoverso 3 del regolamento 575/72, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato concede la totalità dell'importo, mentre l'istituzione competente dell'altro Stato provvederà a rimborsargli la metà dell'importo entro i limiti dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Per il confronto non sono determinanti gli importi concessi per i singoli figli, ma la somma degli importi spettanti a tutta la famiglia.

Esempio

Una coppia di coniugi con figli vive in Norvegia. La madre lavora in Islanda, il padre in Svizzera. Le prestazioni familiari per i due figli ammontano mensilmente in Svizzera a 500 franchi e in Islanda a 200 franchi. Il padre ha diritto all'intero importo. La metà degli assegni familiari (250 franchi) è dovuta dall'Islanda. Tuttavia, poiché gli assegni familiari ammontano in Islanda a solamente 200 franchi, la Svizzera può esigere solo questo importo.

6.3. Disposizioni nazionali concernenti il concorso di diritti

In caso di concorso di un diritto conformemente alla legislazione svizzera e di un diritto secondo la legislazione di uno Stato dell'AELS, si applicano esclusivamente le disposizioni dell'articolo 76 del regolamento 1408/71 e dell'articolo 10 del regolamento 574/72. In questo caso le prescrizioni del diritto svizzero relative al concorso di diritti – in particolare l'articolo 7 della legge sugli assegni familiari – non possono essere applicate (art. 12 cpv. 2 del regolamento 1408/71).

6.4. Presentazione della richiesta nel Paese non competente in via prioritaria

Se è stata presentata una richiesta di prestazioni familiari in un Paese che non è competente in via prioritaria, la data della presentazione di questa prima richiesta è considerata quale data di presentazione della richiesta nel Paese competente in via prioritaria, a condizione che entro un anno dalla notifica del diniego della prima richiesta o della cessazione dei pagamenti sia presentata una nuova richiesta nel Paese prioritariamente debitore (art. 86 cpv. 2 del regolamento 1408/71).

Esempio

Una madre residente in Norvegia chiede una prestazione per i figli. Questa è concessa poiché non è noto che il padre del bambino lavora in Svizzera. Dopo sei anni, la cassa norvegese scopre l'errore e sospende i versamenti. Il padre presenta entro un anno una richiesta di assegni familiari in Svizzera. Nonostante in Svizzera il diritto agli assegni cada in prescrizione dopo cinque anni, egli vi ha diritto dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta di prestazioni per i figli in Norvegia.

6.5. Tassi di conversione

Va applicato il tasso di conversione valevole al momento del confronto.

Secondo l'articolo 107 capoverso 1 del regolamento 574/72, per la conversione di importi espressi in una valuta nazionale in un'altra valuta nazionale si applica il tasso calcolato dalla Commissione amministrativa, che si basa sulla media mensile dei tassi di conversione delle valute durante il periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento è il mese di gennaio per i tassi di conversione applicabili a decorrere dal 1° aprile successivo, il mese di aprile per quelli applicabili a decorrere dal 1° luglio successivo, il mese di luglio per quelli applicabili a decorrere dal 1° ottobre successivo e il mese di ottobre per quelli applicabili a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I tassi di conversione sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alcune settimane prima del mese a partire dal quale sono applicabili. Sono disponibili sul sito Internet www.assicurazionisociali.admin.ch (rubrica "Internazionale">"Messaggi").

6.6. Cambiamento di competenza nel corso di un mese

Se le condizioni di diritto alle prestazioni sono adempiute nel corso dello stesso mese sia in Svizzera sia in un altro Stato poiché la competenza è cambiata nel corso del mese, le prestazioni sono versate da ogni Stato al prorata della durata della propria competenza durante il mese in questione (art. 10bis del regolamento 574/72).

6.7. Prestazioni familiari per figli a carico di beneficiari di rendita

Le prestazioni familiari per i figli di beneficiari di rendita sono coordinate da disposizioni speciali figuranti al capitolo 8 del regolamento 1408/71. Secondo l'articolo 77 del regolamento, le prestazioni familiari sono concesse nel modo seguente:

- a) il beneficiario di rendita che percepisce una rendita in base alla legislazione di un solo Stato membro riceve prestazioni familiari secondo la legislazione dello Stato membro competente per la rendita,
- b) il beneficiario di rendita che percepisce una rendita in base alla legislazione di più Stati membri riceve le prestazioni familiari dallo Stato in cui risiede, sempre che vi abbia diritto, oppure
- c) negli altri casi, le riceve dallo Stato alla cui legislazione è stato soggetto più a lungo.

Sulla base della giurisprudenza della CGCE, vi è il diritto al versamento dell'importo differenziale da parte dell'altro Stato. Le disposizioni d'esecuzione sono illustrate nella [decisione n. 150](#) della Commissione amministrativa.

L'articolo 77 del regolamento 1408/71 è applicabile alle prestazioni familiari dei beneficiari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità, d'infortunio professionale o di malattia professionale. È consigliabile procedere secondo le stesse regole anche per quanto concerne le prestazioni familiari versate ai beneficiari di una rendita svizzera per infortuni non professionali.

7. Richieste di restituzione di prestazioni percepite indebitamente

Se un assicuratore constata di aver fornito le proprie prestazioni indebitamente, può tentare di recuperare l'importo pagato in eccesso presso l'istituzione estera competente o eventualmente tramite l'organismo di collegamento estero.

Giusta l'articolo 111 capoverso 2 del regolamento 574/72, l'istituzione creditrice può chiedere all'istituzione estera di esaminare la possibilità di procedere ad una compensazione con le prestazioni correnti, a condizione che la legislazione determinante per l'istituzione creditrice preveda tale possibilità. Se questa è prevista anche dalla legislazione applicata dall'istituzione estera, essa deve trattenere l'importo in questione.

Se l'importo in eccesso non può essere recuperato, si può pregare l'istituzione estera, nel quadro dell'assistenza amministrativa, di chiedere una riscossione pacifica delle prestazioni percepite indebitamente (art. 110 del regolamento 574/72).

8. Prestazioni familiari nei Stati membri dell'AELS

8.1. In generale

Le legislazioni nazionali degli Stati membri dell'AELS nel settore delle prestazioni familiari sono diverse tra loro e cambiano spesso. Per questo motivo si raccomanda di verificare, con l'ausilio del modulo E 411 o di un attestato corrispondente, l'esistenza di un diritto secondo la legislazione estera.

Le tabelle comparative del MISSOC forniscono una panoramica aggiornata delle prestazioni familiari di tutti gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (importi e condizioni di diritto): www.ec.europa.eu/missoc.

9. Organismi di collegamento

9.1. Organismo di collegamento svizzero

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali funge da organismo di collegamento con l'estero e trasmette le richieste delle istituzioni estere alla competente cassa di compensazione per assegni familiari.

9.2. Organismi di collegamento negli Stati membri dell'AELS

Gli indirizzi degli organismi di collegamento per le prestazioni familiari negli dell'AELS sono disponibili sul sito Internet www.assicurazionsociali.admin.ch (rubrica "Internazionale">"Elenchi">"Ministeri esteri e organi di collegamento").

9.3. Centri di consulenza cantonali

I [centri di consulenza cantonali nel settore delle prestazioni familiari](#) forniscono informazioni o trasmettono agli enti competenti richieste di informazioni (p. es. domande concernenti gli attestati per la formazione professionale, informazioni sui diritti alle prestazioni in un determinato Cantone).

L'elenco degli indirizzi dei centri di consulenza cantonali (d/f) è disponibile sul sito Internet www.assicurazionsociali.admin.ch (rubrica "Internazionale">"Elenchi").